

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2350-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 ottobre 1967*

*modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1968  
(V. Stampato n. 4494)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno  
(TAVIANI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia  
(REALE)**

**col Ministro delle Finanze  
(PRETI)**

**col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(PIERACCINI)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici  
(MANCINI)**

**e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile  
(SCALFARO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 febbraio 1968*

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il  
Conorzio per la zona industriale apuana

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni della zona industriale e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi ».

« *Art. 2.* — Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonchè dai Comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione del Consiglio del Consorzio, altri enti pubblici nonchè enti privati che perseguono scopi di generale interesse.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 1.* — È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi.

Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il Consorzio può inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attività artigianali, nonchè all'attuazione del Piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l'apprestamento dei servizi.

*Articolo 2.* — Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonchè dai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell'Assemblea del Consorzio, altri enti pubblici nonchè enti privati che perseguono scopi di generale interesse.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

I Comuni facenti parte attualmente del Consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale ».

« Art. 3. — Il Consorzio è retto da un Consiglio composto:

- a) dal Presidente del Consorzio;
- b) da sedici componenti di cui tre nominati dal Consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi Comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;
- c) da due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura e artigianato e due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Massa e Carrara;
- d) da un rappresentante di ciascun altro ente pubblico o privato facente parte del Consorzio;
- e) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni operaie locali.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e uno del Ministero del tesoro.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Al Consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalità e previo parere favorevole del Comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri del bilancio e del tesoro, altri comuni limitrofi.

*Identico.*

Articolo 3. — Il Consorzio è retto da una Assemblea composta:

- a) *identica;*
- b) *identica;*

c) da due rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara;

d) da un rappresentante di ciascun altro Comune, ente pubblico o privato facente parte del Consorzio;

e) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea del Consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e della aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista di chiara fama nominato dall'Istituto nazionale d'urbanistica.

I componenti dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

« Art. 6. — Il Consiglio del Consorzio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di sei membri. Della Giunta fa inoltre parte di diritto il presidente del Consorzio che la presiede ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale per l'esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari impieghi e per le istituzioni di protezione sociale, nonchè per provvedere all'apprestamento di servizi e infrastrutture ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Articolo 4. — L'Assemblea redigerà lo statuto del Consorzio, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Articolo 6. — L'Assemblea del Consorzio elegge nel suo seno un Consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale Consiglio di amministrazione fa inoltre parte il Presidente del Consorzio che lo presiede ».

Art. 2.

Il termine di cinque anni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, è elevato a sette anni.

Art. 3.

Identico:

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:

a) per l'esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;

b) per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture;

c) per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale ».